

TRIBUNALE DI TRANI
GIUDICE UNICO DEL LAVORO DI PRIMA ISTANZA
RICORSO EX ARTT. 414 CPC E CONTESTUALE
ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

Per **Aniello Maria Carmela**, (NLLMCR82S63L109R), nata a Terlizzi (BA), il 23 novembre 1982, residente ad Andria (BT), alla Via Montesanto, 3; **Brescia Carmina**, (BRSCMN69R50A883E), nata a Bisceglie (BT), il 10 ottobre 1969, ed ivi residente, alla Via Finizia, 23; **Calò Rossanna**, (CLARSN71T59I403L), nata a S. Vito al Tagliamento (PN), il 19 dicembre 1971, residente ad Andria (BT), alla Via S. Maria dei Miracoli, 249; **Campanozzi Rosa**, (CMPRSO80A65I158E), nata a San Severo (FG), il 25 gennaio 1980, ivi residente, alla Via Marconi, 38; **Caterino Nunzia**, (CTRNNZ65M70A285G), nata ad Andria (BT), il 30 agosto 1965, ivi residente, alla Via G. Poli, 115/A; **Fanelli Francesca**, (FNLFNC76P56L328M), nata a Trani (BT), il 16 settembre 1976, ivi residente, alla Via Città di Milano, 42; **Liso Stefania**, (LSISFN77L65A669S), nata a Barletta (BT), il 25 luglio 1977, residente ad Andria (BT), alla Via G. Garibaldi, 67; **Marzano Marilena**, (MRZMLN76B49A285F), nata ad Andria (BT) il 9 febbraio 1976, ed ivi residente, alla Via Castelfidardo, 9; **Papeo Angela**, (PPANGL75L68A669V), nata a Barletta il 28 luglio 1975, ed ivi residente, alla Via G. Palmitessa, 40; **Strippoli Angela**, (STRNGL82M56L328U), nata a Trani (BT), il 16 agosto 1982, residente ad Andria (BT), alla Via E. Morgigni, 142.

Tutti rappresentati dagli **AVV.TI FRANCESCO RANIERI**

(RNRFNC70D10A662E) e GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE (GNNGLG75L07A662D), presso il cui Studio Professionale, corrente in Bari al V.le Papa Giovanni XXIII n. 2/A, eleggono domicilio per tutti gli effetti di Legge, i quali indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., i seguenti numeri ed indirizzi per lo scambio e le comunicazioni:

Telefax: (080) 561.80.83

Posta elettronica: avv.ranieri@pec.it

CONTRO

il M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale di Bari, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Via Melo da Bari, n. 97;

PREMESSA

Tutti i ricorrenti sopra specificati sono in possesso di diploma di maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, e cioè prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della formazione, sin qui esclusi dalle Graduatorie ad Esaurimento provinciali (in seguito GaE) e quindi dei conseguenti benefici (cfr. titoli di studio, doc. 1).

Allo stato, quindi, i ricorrenti, avendo accesso esclusivamente alle sole graduatorie di circolo e di istituto (che come noto sono finalizzate esclusivamente al conferimento di supplenze brevi), subiscono i seguenti ingiusti nocumenti:

- **non possono essere immessi in ruolo**, né secondo i meccanismi previsti dall'art. 399 d.lgs. n. 297/1994, né secondo il piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015 (Riforma della c.d.

“Buona Scuola”);

- **non possono beneficiare** dei vantaggi attribuiti dall’art. 1, comma 1 e 2, del D.M. n. 131/2007 e quindi essere destinatari **del conferimento di supplenze** su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro la medesima data;
- **non possono beneficiare dell’inserimento in prima fascia** delle graduatorie di circolo ed istituto a norma dell’art. 5, comma 3, del medesimo d.m. con tutte le intuibili conseguenze, in ordine alla perdita di *chance* lavorative.

In altre parole, **i ricorrenti sono di fatto condannati alla precarietà (o, peggio, allo stato di inoccupazione) perenne.**

La vicenda oggetto del presente ricorso è di estrema rilevanza sociale ed è ben nota alle recenti cronache giudiziarie; il Ministero della Pubblica Istruzione non ha mai riconosciuto valore abilitante a tale titolo di studio, pregiudicando l’accesso a tutti i canali di reclutamento e conferimento incarichi riservati agli aspiranti docenti, in particolar modo, e per quanto in questa sede interessa, l’inserimento nelle allora esistenti Graduatorie Provinciali Permanenti divenute in secondo momento ex Legge n. 296/2006 Graduatorie ad Esaurimento.

Sta di fatto che ritenendo di aver diritto ad essere inseriti nelle GaE, in occasione della prima apertura utile delle operazioni di aggiornamento delle stesse, tutti i ricorrenti hanno anche tentato di presentare la domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria provinciale di Bari, vedendo tuttavia frustrato il loro legittimo tentativo dal blocco imposto dal DM 235/2014 e di fatto attuato al sistema web “Istanze On Line” (unica modalità di accesso consentita dall’art. 9, commi 2 e 3 e 10,

comma 2, lett. B), in quanto non risultanti già inseriti in graduatoria in precedenza.

Di fatto i ricorrenti non erano “conosciuti” dal sistema informatico (predisposto per accogliere domande solo da soggetti già inseriti in graduatoria) che quindi non ha neppure consentito l’accesso.

I pochi che hanno ritenuto di procedere per via tradizionale (ovvero depositando domanda cartacea, sebbene non previsto dal citato DM), non hanno trovato miglior sorte, atteso che il MIUR non ha accolto, di fatto, la loro istanza.

Sicché i ricorrenti, consci della ingiustizia subita e fiaccati dal pernicioso contegno avverso, mediante lettere di diffida, hanno intimato l’immediata cessazione della denunciata condotta e quindi richiesto, sempre invano, l’immediato inserimento nelle GaE.

Sta di fatto che l’unico esito sortito da siffatte diffide è stato l’adozione da parte del MIUR della circolare n. 2198 del 30.06.2015 con la quale il Ministero ha inteso fornire indicazione agli UU.SS.RR. ed agli AA.TT. per l’inserimento in GaE a pieno titolo dei soli docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e per l’inserimento con riserva dei soldi aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente; l’ulteriore nota emanata il 06.07.2015, recante prot. N. 19621 ha precisato che **l’inserimento con riserva riguarda solo i destinatari di provvedimenti giudiziari cautelari.**



DIRITTO

Il quadro normativo sul valore abilitante del diploma magistrale

Si ritiene superfluo premettere una ricostruzione normativa generale

sul percorso di accesso alla carriera di insegnamento sulla base delle graduatorie permanenti, atteso che, è certamente materia ben nota al Magistrato adito.

Diversamente può certamente essere utile premettere alla esposizione dei fatti e alle considerazioni in diritto una **breve ricostruzione normativa sul sistema di reclutamento dei docenti e sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.a. 2001/2002.**

Secondo l'art. 197 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 (Testo Unico della Pubblica Istruzione), prima di essere abrogato ex art. 8 l. n. 425/1997, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1 della stessa legge, stabiliva al comma 1 che *“a conclusione degli studi svolti... nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio... dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”*.

Anche l'art. 402 dello stesso D.lgs. conferma che il diploma magistrale conseguito presso le Scuole Magistrali - Istituti Magistrali, quindi quello degli attuali ricorrenti, è titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna ed elementare, oggi dell'infanzia e primaria. L'abilitazione è nello *status* di Diplomato Magistrale, senza alcuna di necessità di affrontare e superare altra prova o concorso.

Con la Legge n. 341/1990 (Riforma degli Ordinamenti didattici Universitari) è stato istituito uno specifico Corso di Laurea per la formazione degli Insegnanti della scuola materna ed elementare, effettivo solo dopo il 2002, cioè dopo la necessaria emanazione di

numerosi Decreti ministeriali e interministeriali attuativi della Riforma, come previsti dalla stessa Legge n. 341/1990.

È così che, in senso del tutto logico e naturale, fu confermato da molti provvedimenti amministrativi, tra cui il Decreto Interministeriale del 10/03/1997, che **i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 preservano in via permanente il valore abilitante**; parimenti la Nota del Ministro della Pubblica Istruzione del 03 marzo 1997, Prot.n.12588/BL ha confermato il valore abilitante del diploma e così la sua valenza nel tempo.

Insomma, divenne inconfutabile che allorquando il predetto titolo stesso fosse stato conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, esso aveva valore abilitante.

Il regolamento previsto dalla Legge n. 425/1997 è stato emanato dal DPR n. 323/1998, rubricato "regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 0 dicembre 1997, n. 425"), il quale, allo scopo di regolare il passaggio graduale alla nuova disciplina, all'art. 15, comma 7, ha previsto che "i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Anche successivamente, gli ulteriori interventi in materia hanno

confermato il siffatto valore: in particolare il Decreto Interministeriale del 10/03/1997 (rubricato “norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall’art. 3 comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341), con il quale è stata prevista la soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della Scuola Magistrale e dell’Istituto Magistrale a far data dall’anno scolastico 1998/1999, ha riconosciuto, all’art. 3, comma 1, il pieno valore legale ai titoli di studio conseguiti al termine degli anzidetti corsi.

Inoltre l’art. 15, comma 7, del D.P.R.n.323/1998, ha statuito che “... I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare ...”.

Ciò nonostante, agli odierni ricorrenti, e a tutti gli aspiranti docenti nella loro medesima condizione, non è stato mai consentito dal Ministero della Pubblica Istruzione di accedere a tale tipo di Graduatoria Permanente, oggi ad Esaurimento, perché ritenuti non in possesso di un idoneo titolo “abilitante” all’insegnamento.

Anche il Decreto Ministeriale del MIUR n. 62 del 13.07.2011 ha previsto che per l’accesso alle Graduatorie di Circolo e di Istituto si distinguesse espressamente tra valore abilitante dei laureati in Scienze della formazione primaria (accesso consentito alla II Fascia) e quello dei diplomati di scuola magistrale e istituti magistrali ante anno scolastico 2001/2002 (accesso consentito alla III Fascia).

il Parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013

Il pacifico riconoscimento del valore legale del predetto titolo, pur evincendosi chiaramente dalle anzidette norme, non si è tradotto, come si è visto, in una possibilità di inserimento per i diplomati magistrali, né nelle graduatorie permanenti, né nelle successive GaE.

Ciò non è avvenuto neppure all'esito del parere n. 3813/2013, espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, sez. II, nell'adunanza del 05.06.2013, che ha dato luogo al d.P.R. del 25.03.2014.

Il Consiglio di Stato in detta circostanza ha chiarito "... *prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti*, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'artico 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g.n.82 del 24 settembre 2012 ...". In maniera chiara, con puntuali riferimenti normativi, il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto al Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 valore abilitante.

Per completezza espositiva, deve anche precisarsi che il Consiglio di Stato in quella sede ha altresì affrontato la questione dell'inserimento nelle GaE dei diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, affermando che,

sebbene in linea di principio sussiste il diritto ei ricorrenti ad essere inseriti nelle GaE sulla base di un titolo di studio abilitante, dall'altra parte, il ricorso straordinario viene ritenuto tardivo rispetto agli atti amministrativi a contenuto generale che hanno a suo tempo previsto la possibilità per i diplomati magistrale di essere inseriti nelle citate graduatorie ad esaurimento, già permanenti.

La prima conseguenza del citato Parere è stato l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 62/2011 nella parte in cui aveva impedito agli istanti, *"aspiranti docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e di circolo"*, l'inserimento nella II Fascia della Graduatorie d'Istituto e di Circolo in considerazione di una scorretta valutazione del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Si rammenta che la II fascia delle graduatorie di Istituto è quella destinata al personale abilitato....

Dunque, con i successivi Decreti Ministeriali nn. 308 del 15.05.2014 e 353 del 22.05.2014, il M.I.U.R. ha riconosciuto il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 **limitatamente, però, all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto e di Circolo.**

Il D.M. n. 353/2014, insomma, ha annoverato per la prima volta, tra i titoli di accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, anche il *"diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002"* (art. 2, lett b. n. 7).

In tal senso, tutti i ricorrenti hanno già visto riconosciuto, e dunque inopinabile, il diritto all'inserimento nella II Fascia delle graduatorie

di Istituto e di Circolo, e purtroppo, al tardivo riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica del pieno valore abilitante del predetto titolo, corrisponde, come si vede, una parziale soluzione del quesito, che è rimasto insoluto *in nuce*: PERCHÉ, SE IL TITOLO ERA ABILITANTE EX NUNC, NON È STATA DATA LA POSSIBILITÀ AI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE A.S. 2001/20002 DI INSERIRSI ANCHE NELLE GAE?

Insomma, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, e sulla considerazione che il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha sempre posseduto la propria valenza abilitativa all'insegnamento, e che detto valore legale non può essere circoscritto e limitato alle sole Graduatorie di Istituto e di Circolo, gli odierni ricorrenti agiscono per la rimozione, nella forma della disapplicazione, di tutti gli ostacoli normativi che illegittimamente il MIUR ha sempre frapposto, e per ottenere, anche in via cautelare, l'inserimento nelle predette Graduatorie.



SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN MATERIA DI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

In primo luogo si precisa che appare incontestabile la giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che si versa in questioni che attengono il diritto degli istanti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (con ogni conseguenza di Legge).

Infatti, laddove si controverta circa l'inserimento in graduatoria per il conferimento di incarichi in ambito scolastico, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, sussiste la giurisdizione dell'AGO.

Si cita espressamente quanto chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12.07.2011, che, resolvendo ogni controversa questione, indica la giurisdizione del Giudice ordinario, venendo in rilievo atti che esulano da quelli afferenti procedure concorsuali, neppure potendo essere ascritti ad altre categorie di atti c.d. autoritativi. Pacificamente, dunque, trattasi di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi (cfr. SU 23.07.2014, n. 16756, 08.02.2011, n. 3032 e 13.02.2008 n. 3399; Cons. Stato, sez. VI, 24.11.2014 n. 5794, 11.12.2013 n. 5953, 11.01.2012 n. 113; TAR Lazio Roma n. 9487 del 17.07.2015 e n. 1021 del 19.04.2014 e 30.01.2012).

Tale ricostruzione, oltre ad essere evidentemente la più conforme ai principi di Legge, è pacificamente condivisa dall'amministrazione in quanto la giurisdizione del Giudice Ordinario è chiaramente indicata all'art. 11, comma 6, del dm 235/2014.



**SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE
VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 296/2006, ART. 1, COMMA 605,
LETT. C).**

Emerge chiaramente dal suesposto quadro normativo che il Ministero convenuto, negando ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nelle GaE, ha violato le norme di Legge che regolano la materia, già innanzi indicate.

L'inserimento in II fascia, già disposto con il D.M. n. 353/2014, è di per sé motivo per ritenere pacificamente abilitante il diploma posseduto dai ricorrenti. Sicchè l'esclusione dalle GaE è una scelta illogica, prima

ancora che illegittima.

Pertanto, muovendo dalla pacifica e condivisa considerazione che il titolo vantato dai ricorrenti sia abilitante, non può che discendere il loro diritto ad essere inseriti nelle GaE.

Tale diritto è stato svilito e svuotato dal contegno dell'amministrazione che ha emanato, con una produzione regolamentare significativamente ridondante, una serie di provvedimenti atti ad ostacolare l'esercizio di siffatto potere.

Sicchè, tutti i dd.mm. nn. 42/09, 47/2011, nonché quello che rileva in questa sede, n. 235/2014, devono essere disapplicati dal Magistrato adito, previo accertamento della loro illegittimità per violazione della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, lett. C).

Non dubitarsi del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle GaE, sorto all'atto della trasformazione delle stesse da permanenti in GaE, in quanto pacificamente "docenti già in possesso di abilitazione".

Si badi bene che la Legge Finanziaria 2007, trasformando le graduatorie (di fatto blindandole nel vano tentativo di contrastare il fenomeno del precariato) ha comunque consentito l'inserimento a tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione.

Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 1973 del 16.04.2015, ha annullato *"il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"*, utilizzando in gran parte le argomentazioni già espresse nel citato parere del 2013.

"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con

il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Ancora più di recente, il Consiglio di Stato ha chiarito, con la **sentenza n. 3628, depositata il 21.7.2015** che “all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere

dall'inserimento nelle predette graduatorie.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati."

□□□ □□□ □□□

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore, nelle qualità in atti

R I C O R R O N O

all'Ecc.mo Tribunale di TRANI, in funzione di Giudice unico del lavoro di prima istanza affinché, espletati gli *incumbenta* di rito e fissata l'apposita udienza di discussione e decisione, voglia accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

- Previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi illegittimi, accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente, in quanto munito di diploma magistrale conseguito in epoca anteriore all'a.s. 2001/2002, ad essere inserite nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bari, di rispettivo interesse, e per le classi di concorso primaria ed eventuali elenchi per il sostegno e per le lingue straniere, sulla base dei titoli specificamente posseduti;
- condannare l'amministrazione scolastica resistente ad inserire ciascun ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale di Bari, con efficacia *ex tunc*, o, in subordine, con decorrenza dalla data di ricezione della diffida formulata dai ricorrenti, ovvero, in estremo subordine da una data comunque antecedente all'entrata in vigore della L. 107/2015, con

l'attribuzione del relativo punteggio maturato, calcolato sulla base dei titoli posseduti alla data di decorrenza dell'inserimento per le ragioni sopra esposte nella III Fascia;

- condannare l'amministrazione scolastica resistente ad un equo risarcimento dei danni in favore di ogni singolo ricorrente ed il cui ammontare apparendo di difficile determinazione viene rimessa al giudice adito per una opportuna valutazione equitativa.
- Con vittoria di spese ed onorari.

In via istruttoria:

Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga:

- **richiesta di esibizione in giudizio** ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero della Istruzione, della Università e Ricerca, di tutti i documenti inerenti alla procedura di inserimento e aggiornamento delle citate graduatorie, relativi ai ricorrenti, ed in particolar modo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le domande ricevute in forma cartacea, i titoli in possesso dell'amministrazione, nonché tutte gli atti di diffida;
- **C.T.U. contabile** al fine di accertare il danno di natura patrimoniale sofferto dagli istanti a seguito del mancato accesso alla carriera

docente, e dunque le differenze retributive che sarebbero maturate in favore degli istanti in caso di tempestivo inserimento nelle graduatorie. Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

□□□ □□□ □□□

ISTANZA CAUTELARE

all'Ecc.mo Tribunale di TRANI, in funzione di Giudice monocratico del lavoro di prima istanza, affinché, con **decreto emesso *inaudita altera parte***, considerata la urgenza del caso, voglia accogliere le conclusioni sopra rassegnate, e comunque emettere i provvedimenti d'urgenza che riterrà utili a salvaguardare i diritti dei ricorrenti.

Con il medesimo decreto, il giudice vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con **ordinanza**, confermare il decreto emesso.

Laddove il Magistrato ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dai ricorrenti, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

A tal fine si specificano le seguenti ragioni di urgenza.

QUANTO AL PERICULUM IN MORA

Il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento, a buon diritto vantato dai lavoratori odierni ricorrenti in possesso del Diploma Magistrale in parola, si appalesa di estrema urgenza e si rende dunque necessario il ricorso alla procedura cautelare onde evitare i gravissimi pregiudizi che

deriverebbero dall'inutile decorrere del tempo necessario alla conclusione di un giudizio ordinario.

Ed infatti, come sopra anticipato, con la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca datata 29 giugno 2015, a firma del Direttore Generale Dott. Filisetti, si rendeva noto che, a partire dalla stessa data, veniva *“resa disponibile la funzione per l’inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento) della scuola dell’infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02”*.

In base a detta nota, l’inserimento degli aspiranti in possesso del Diploma Magistrale è operato come segue:

- a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
- con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente.

La situazione di urgenza è divenuta ancora più evidente dopo la pubblicazione della nota prot. n. 19621 del 06.07.15, con la quale il MIUR ha specificato che l’inserimento con riserva di cui sopra riguarda SOLO i destinatari di provvedimenti giudiziari cautelari!

Tralasciando per un attimo la legittimità, o quanto meno l’opportunità, di simili disposizioni, appare sin d’ora chiaro il gravissimo pregiudizio che gli odierni ricorrenti patirebbero se per astratta ipotesi l’On.le Giudicante adito non accogliesse la domanda volta al riconoscimento del diritto dei lavoratori all’inserimento nelle c.d. GaE per la scuola dell’infanzia/primaria.

Numerosissimi sono, infatti, i provvedimenti di accoglimento, cautelari

e di merito, resi dai Tribunali del Lavoro nazionali e che, di fatto, ogni giorno incidono sulle predette Graduatorie ad Esaurimento le quali, quotidianamente, vengono aggiornate con l'inserimento degli aspiranti docenti in possesso del Diploma Magistrale.

Alla luce di ciò, si rende necessario un provvedimento immediato che consenta ai lavoratori odierni deducanti di ottenere ciò che tantissimi altri colleghi hanno già avuto modo di far valere grazie alle pronunce di accoglimento già ottenute anche in questo stesso Tribunale del Lavoro.

Ma v'è di più.

Se, come visto, da una parte la nota a firma del Direttore Generale Dott. Filisetti consente ai Diplomati Magistrale di ottenere l'inserimento nelle GaE (a pieno titolo o con riserva) con una procedura che, di fatto, è già iniziata il 29 giugno u.s., dall'altra il Governo ha posto un concreto ed improrogabile **limite a detta procedura** con l'emanazione della Legge 107/2015 (c.d. "La Buona Scuola").

Ed infatti, il provvedimento normativo, definitivamente approvato in data 9 luglio u.s. e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio u.s., delinea il **Piano straordinario di assunzioni** le cui domande dovranno essere presentate **fra le ore 9.00 del 28 luglio e le ore 14.00 del 14 agosto 2015** attraverso il sistema di Istanze on line del Miur.

Il bando per l'iscrizione alla **procedura nazionale del Piano straordinario di assunzioni** previsto dalla legge "Buona Scuola" è già stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Miur e descrive la procedura, suddivisa in quattro fasi distinte, per l'assunzione di oltre centomila docenti precari.

In buona sostanza, la procedura riguarda i **55.258** nuovi posti del potenziamento, di cui **6.446** destinati al rafforzamento del sostegno. A questi si sommeranno i posti non assegnati eventualmente vacanti a seguito delle assunzioni sul turn over (**36.627**) e sui restanti posti disponibili (**10.849**). In totale quest'anno saranno **102.734** le assunzioni effettuate nella scuola.

Ebbene, le domande da presentarsi ai fini della partecipazione al predetto **Piano straordinario di assunzioni**, **il cui termine ultimo lo si ribadisce, è fissato alle ore 14.00 del 14 agosto p.v.**, potranno però essere sottoposte **SOLO E SOLTANTO da quei docenti già inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento de quibus !**

Tanto significa che, tra gli aspiranti docenti in possesso del Diploma Magistrale, solo coloro i quali abbiano già ottenuto il tanto agognato inserimento nelle GaE potranno effettivamente partecipare al Piano straordinario di assunzioni ed avere, dunque, la concreta possibilità di ottenere il tanto agognato “posto di ruolo” al quale aspira ogni docente precario.

Ma v'è ancora di più !

Se ciò non bastasse, la Legge 107/2015 pone un ulteriore limite a tutti gli aspiranti docenti in possesso del Diploma Magistrale che vogliano, a buon diritto, inserirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Ed infatti, il comma 105 L. 107/2015 recita testualmente che *“a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96, lettera b) (graduatorie ad esaurimento del personale docente, n.d.r.), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”*.

Alla luce di ciò, si rende certamente necessario l'accesso al procedimento cautelare volto ad ottenere, anche *inaudita altera parte*, un provvedimento d'urgenza che dichiari il diritto degli odierni ricorrenti ad inserirsi, nel più breve tempo possibile, nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Solo in tal modo gli aspiranti potranno utilmente partecipare al piano straordinario di assunzioni che si chiuderà definitivamente il 14 agosto p.v. e comunque rientrare a pieno titolo nelle GaE prima che queste perdano di efficacia a seguito del loro "*esaurimento*" per l'effetto delle assunzioni previste, appunto, dalla "Buona Scuola".

La proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe, come è chiaro, un pregiudizio gravissimo ed irreparabile, con una evidentissima perdita di *chances* e di progressione di carriera, oltre che di progressione nella medesima graduatoria, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

A tutto voler concedere, inoltre, è a tutti evidente il danno alla professionalità patito dai ricorrenti che, come detto, sono stati condannati alla precarietà perenne, stante l'impossibilità di accedere ai normali canali previsti per le immissioni in ruolo, o per il conferimento di supplenze annuali; in tal modo precludendo di fatto il diritto alla sottoscrizione di contratti che determinerebbero l'acquisto di un maggior punteggio utile per una migliore collocazione nelle successive procedure selettive .

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i

potenziali controinteressati tramite pubblicazione di un estratto del testo del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.



Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE** ed è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 259,00.

Bari-Trani, data del deposito

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

Avv. Francesco Ranieri